

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1955

(26<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (9-B e 218-B) (D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e del deputato Dal Canton Maria Pia) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 334, 335, 336
CEMMI . . . . .	336
MONNI . . . . .	335
PICCHIOTTI . . . . .	334
ROMANO . . . . .	335
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	335

« Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099) (D'iniziativa del deputato Perlingieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	331, 333
GAVINA . . . . .	333
MAGLIANO . . . . .	332

MONNI . . . . .	Pag. 332
PANNULLO . . . . .	332
PELIZZO . . . . .	332
PICCHIOTTI . . . . .	332
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	332
SPALLINO . . . . .	332, 333

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Corsini Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Papalia è sostituito dal senatore Liberali.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei concilia-

tori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta informai sulla situazione attuale del lavoro delle preture e dei tribunali.

PICCHIOTTI. Non sarei alieno dall'approvare il disegno di legge, però mi rendo conto della situazione che si viene a creare. Con questo disegno di legge si dà ai giudici conciliatori un onere assai gravoso ed una responsabilità ancora più grave, perchè 25 mila lire possono essere molte per un disgraziato che si vede giudicare da un giudice che dovrebbe occuparsi solo delle transazioni.

Questo vale tanto più in quanto al giudice conciliatore non si richiede un corredo di studi; quindi sarei del parere di diminuire il limite di valore della competenza dei conciliatori.

Per i pretori invece concordo senz'altro con le disposizioni del disegno di legge.

SPALLINO. Io porterei il valore della competenza in materia civile del pretore solo a lire 200.000, comunque non farei un'opposizione precisa se il limite restasse in lire 250.000, quale è fissato dal disegno di legge al nostro esame. Sono invece recisamente contrario ad elevare il limite di valore della competenza del giudice conciliatore a 25.000 lire.

I conciliatori sono vittime della giustizia; il loro reclutamento è tale che il più delle volte essi conoscono poco o nulla di legge, ma specialmente nei piccoli paesi, se dovessero giudicare fino alla competenza di 25.000 lire, creerebbero delle situazioni di disagio per molta povera gente. Pertanto ritengo che il limite di valore della competenza del conciliatore debba essere lasciato come è oggi.

MAGLIANO. Mi dichiaro contrario ad elevare il limite della competenza dei conciliatori per le ragioni che poco fa esponeva il collega Spallino, perchè così facendo si verrebbe a snaturare la funzione di questo istituto. Per i pretori sono contrario all'aumento del limite di valore della competenza, non perchè non mi renda conto delle ragioni che hanno ispirato l'onorevole Perlingieri a presentare il disegno di legge, ma perchè, data la situa-

zione in cui si trovano oggi quasi tutte le piccole preture, in cui molto spesso manca il titolare, dare più larga competenza al pretore significherebbe per la maggior parte dei casi portare in secondo grado le cause.

MONNI. Proporrei che la discussione del disegno di legge fosse sospesa e rinviata ad altra seduta, per dar tempo alla Commissione di esaminare il problema in tutti i suoi aspetti.

PELIZZO. Sono di diverso avviso: io approvarei il disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. So che vi è molta attesa perchè la competenza dei pretori sia elevata, ciò che porterebbe a semplificare la procedura.

PANNULLO. L'onorevole Presidente ci ha dato in una precedente seduta dei dati statistici veramente decisivi per l'approvazione di questo disegno di legge; pertanto io sarei addirittura del parere di elevare ulteriormente il limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori oltre le cifre previste nel disegno di legge Perlingieri.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha già espresso alla Camera il suo parere favorevole a questo disegno di legge, ma se il Senato è di diverso avviso si rimette senz'altro alle sue decisioni.

La proposta di aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori è motivata soprattutto dalla svalutazione della moneta avvenuta nel dopoguerra.

Se si osserva che oggi il limite di valore della competenza del conciliatore è così ridotto da annullarsi, ne discendono quelle anomalie nella distribuzione del lavoro giudiziario che il Presidente Zoli ebbe ad indicarci, le quali determinano quell'arretrato che noi tante volte lamentiamo. Quindi, se noi lasciassimo immutata la competenza dei conciliatori mentre aumentiamo quella dei pretori, aggraveremmo maggiormente la situazione attuale.

Secondo me è necessario prendere lo spunto da questa osservazione fondamentale sullo spostamento dei valori monetari avvenuto nel dopoguerra, e riequilibrare conseguentemente i

rapporti fra i limiti di competenza, ridando al conciliatore la quantità di lavoro che aveva in passato, e riducendo quel lavoro enorme che oggi hanno i tribunali.

La Camera dei deputati non ha accettato interamente il principio della moltiplicazione aritmetica, perchè ha avuto paura che un così forte spostamento degli attuali limiti di valore delle competenze, in teoria perfetto, in pratica potesse invece determinare conseguenze negative. Ed allora molto prudentemente ha pensato di fare un primo passo per poi vedere, dopo sei mesi o un anno, quali conseguenze si saranno praticamente determinate.

Concludendo, le osservazioni che ho fatte dovrebbero portare anche il Senato a compiere un primo passo nel senso dell'adeguamento al mutato valore della moneta. Non ho altro da aggiungere.

GAVINA. Mi sembra che approvando questo disegno di legge noi diamo la possibilità al giudice conciliatore di emettere sentenze, di giudicare, mentre a me sembra che il compito del giudice conciliatore sia soprattutto quello di fungere da paciere. Pertanto sarei d'avviso di dire che il giudice conciliatore è competente fino a 30, 40 mila lire per il tentativo di conciliare le parti. Se il tentativo riesce, il conciliatore ha esaurito il suo mandato; in caso contrario, entra in campo il giudice e la causa viene rimessa alla competenza del pretore. Quindi, per poter studiare queste modificazioni, proporrei che la discussione del disegno di legge fosse rinviata.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma qui si esce completamente dall'ambito del disegno di legge, il quale tende a modificare i limiti di valore della competenza del conciliatore e del pretore, e non le loro funzioni.

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la proposta sospensiva avanzata dal senatore Gavina.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

SPALLINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sul secondo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è precluso dalla reiezione del primo comma dell'articolo 1. Il titolo del disegno di legge dovrà essere così modificato: « Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori ».

Metto in votazione, nel suo complesso, l'articolo unico del disegno di legge quale risulta dalle votazioni precedentemente avvenute.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e del deputato Dal Canton Maria Pia: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (9-B e 218-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina e del deputato Dal Canton Maria Pia: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (9-B e 218-B), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ricorderà che, dopo lunghe discussioni, il Senato, con votazione per appello nominale, decise in senso diverso da quello proposto dalla senatrice Merlin e adottato dalla Camera dei deputati nel senso cioè di attribuire agli illegittimi una paternità fittizia, anzichè togliere per tutti l'indicazione della paternità.

Le ragioni che avevano spinto il Senato a questa decisione consistevano nella difficoltà di estendere l'eliminazione della paternità a tutti gli atti, senza di che, evidentemente, la tutela dei figli illegittimi restava monca.

Ove invece si fosse deciso di sopprimere l'indicazione della paternità in tutti gli atti, si incorreva nell'inconveniente, secondo taluni gravissimo, di determinare una confusione, dato che — esistendo un ordinamento giuridico amministrativo nel quale una quantità di situazioni sono determinate con l'indicazione della paternità — togliendo dagli atti questa indicazione si rendeva impossibile ogni modificazione della situazione precedente e si creava veramente un caos.

Lo stesso Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bisori, riconobbe che con quella legge si sarebbe determinato un terremoto. In particolare, per fare un esempio, pensiamo alla situazione del catasto, nel quale le persone sono indicate con nome, cognome e paternità: stabilendo che da oggi in avanti in tutti gli atti notarili la persona non debba più essere indicata con la paternità, bensì con la data di

nascita, si crea l'impossibilità di eseguire qualsiasi voltura, o quanto meno si crea la necessità di integrare, attraverso atti notorii od altre dichiarazioni, i certificati catastali, al fine di rendere possibile la continuità del funzionamento all'istituto del catasto, il quale contiene qualche cosa come 14 o 15 milioni di intestazioni, tra proprietà terriere e proprietà urbane.

La Camera dei deputati ha ritenuto che fosse inopportuna, per eventuali pericoli che era impossibile determinare, l'aggiunzione della paternità fittizia, ed ha insistito sulla soppressione della paternità negli estratti, atti e documenti di riconoscimento. Ha riconosciuto però che meritava di essere tenuto presente anche il problema degli altri atti ed ha introdotto, per questo, una disposizione di carattere transitorio relativa all'entrata in vigore della legge, che consente di provvedere per questo problema in un secondo tempo, evidentemente a lunga scadenza, con disposizioni regolamentari le quali stabiliscono una transizione fra il vecchio sistema ed il nuovo.

Questa è la struttura attuale del disegno di legge. Io ritengo che in questo modo si siano eliminati quegli inconvenienti che il Senato tenne presenti nel votare contro quella che era la formula iniziale dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto propongo formalmente alla Commissione di approvare le modificazioni trasmesseci dalla Camera dei deputati.

PICCHIOTTI. A mio avviso il disegno di legge costituisce una specie di panacea, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 5.

PRESIDENTE, *relatore*. Fra i casi che avevo citati quando sostenni la tesi contraria a quella della Camera dei deputati, vi era quello che trae origine dalla legge elettorale, in base alla quale deve essere indicata la paternità dei candidati: cosicchè ci trovavamo di fronte o a degli N.N. affissi su muro o a candidati che, per non far sapere che erano figli illegittimi, non accettavano la candidatura. Ora, è chiaro che modificando la legge elettorale si può benissimo togliere l'indicazione della paternità e sanare così questa situazione, così come con una graduale indicazione negli

atti di entrambi gli elementi si saneranno piano piano tutte le altre situazioni.

ROMANO. Io non intendo fare una questione, diciamo così, di preminenza della Camera o del Senato; però ritengo opportuno ricordare a noi stessi che accade spesso che noi dobbiamo modificare quello che abbiamo prima deciso, mentre la Camera in qualche modo fa da despota nei nostri confronti.

Detto questo, aggiungo che il Senato, a mio avviso, aveva dato una impostazione più rispondente alle esigenze del nostro ordinamento giuridico; comunque, non essendo opportuno tenere ancora sospesa la sorte degli sventurati illegittimi, che attendono con ansia l'approvazione definitiva di questa legge che va e viene tra Camera e Senato, mi dichiaro disposto ad ingoiare anche questa pillola. Dico soltanto — senza voler essere profeta — che difficilmente i Ministeri arriveranno a formulare dei regolamenti efficaci per ovviare a tutti gli inconvenienti.

PRESIDENTE, *relatore*. Non è esatto, senatore Romano, che noi abbiamo sempre seguito la Camera dei deputati. Allorquando la nostra Commissione ha ritenuto di doversi irrigidire, lo ha fatto con perfetta indipendenza.

MONNI. Vorrei rivolgere una preghiera al rappresentante del Governo, affinché nelle norme di attuazione siano previsti tutti quei casi che possono creare dei seri inconvenienti. È una preghiera particolare in quanto la legge non è perfetta — come del resto non lo è nessuna legge generale — e può pertanto offrire possibilità d'inconvenienti nell'applicazione.

Per quanto riguarda, poi, la questione dell'approvazione delle modificazioni apportate dalla Camera, io sono del parere che l'approvarle sia prova di saggezza da parte nostra.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tenga presente che le norme di attuazione debbono essere fatte dai Ministri competenti, ognuno per la materia di sua pertinenza; quindi per il catasto provvederà il Ministro delle finanze, per la Cassa depositi e prestiti il Ministro del tesoro,

per la legge elettorale il Ministro dell'interno e così via. Ogni Ministero avrà presente il suo settore, e possiamo essere sicuri che sarà alquanto scrupoloso: ritarderà piuttosto che essere corrivo e creare nuovi inconvenienti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei dire anzitutto al senatore Romano che la Camera dei deputati — non per difenderla, chè non avrei alcuna autorità per farlo — nei suoi organi responsabili si è permessa di disturbare personalmente il Presidente della Commissione di giustizia del Senato, il quale molto benevolmente ha fatto da giudice conciliatore. In quella sede si pose la questione in questi termini: che alla Camera sarebbe stata proposta soltanto quella formula che il Presidente della Commissione di giustizia del Senato avesse ritenuto degna di approvazione.

Questo come procedura. Per quanto riguarda la sostanza, a mio avviso ne è uscita la formula migliore, o la meno insoddisfacente se preferite. Vi era un problema umano che è stato interpretato e sentito da tutti; un poveretto va a fare le pubblicazioni di matrimonio e si vede iscritto come figlio di N.N.; viene fermato per una multa d'automobile e deve mostrare la carta d'identità che reca la sigla N.N. L'articolo 1 del disegno di legge vuole togliere appunto la sofferenza, l'offesa alla dignità umana per una ragione che veramente non deve portare a così gravi conseguenze di umiliazione, come avviene invece oggi.

Si è stabilita, quindi, l'omissione della paternità e della maternità nei documenti di riconoscimento, negli estratti per riassunto, nei diversi certificati, insomma in tutti quei numerosi documenti che più facilmente si debbono esibire in pubblico. Questa disposizione entrerà in vigore il 30° giorno dopo la pubblicazione della legge.

Rimaneva il problema di tutti gli altri atti e documenti, tra i quali quelli cui ha fatto cenno l'onorevole Presidente e che è molto difficile elencare. Per i documenti che poco fa ho ricordati il problema è di facile soluzione, perchè i nuovi documenti non si agganciano ai vecchi, per cui la modificazione può essere apportata da un giorno all'altro. Per il secondo, imprecisato gruppo di atti e documenti,

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

26ª SEDUTA (19 ottobre 1955)

il problema è più difficile, investendo intere strutture tecniche di registrazione e di catalogazione, dove la paternità e la maternità, o soltanto la prima, sono diventati elementi indispensabili per l'identificazione. Presentarsi oggi, pertanto, con un documento carente di questi dati, significherebbe non riuscire a collegarsi col vecchio sistema.

Allora si è deciso di affermare nell'articolo 2, per questi atti e documenti, lo stesso principio affermato nell'articolo 1, cioè l'omissione della paternità e della maternità. Quando entrerà in vigore questa disposizione? Quando il Ministro delle finanze avrà trovato il sistema idoneo per sistemare il catasto in modo da agganciarlo ai nuovi documenti che un notaio avrà rilasciato; quando il Ministro della difesa avrà ritenuto che una nuova registrazione nella catalogazione dei distretti può eliminare questo inconveniente, e così via.

La Camera a questo punto doveva stabilire un termine, ed io mi preoccupai di questo, anzitutto perchè lo stesso senatore Zoli si era giustamente dichiarato contrario ad un termine fisso e in secondo luogo perchè se il termine stabilito fosse trascorso prima dell'emanazione dei regolamenti, si sarebbe dovuto fare un'altra legge. Si decise così di lasciare impregiudicata la cosa, stabilendo l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2 il trentesimo giorno dopo la pubblicazione dei regolamenti di attuazione.

Se io mi trovassi in questa categoria degli illegittimi, tanto sofferente per le umiliazioni che riceve, sarei estremamente grato al Parlamento che mi ha già posto le condizioni necessarie affinché, in un certo numero di anni, qualsiasi altra umiliazione sia eliminata.

In questo senso, a nome del Governo, vorrei ufficialmente esprimere la riconoscenza di tutti alle onorevoli Merlin e Dal Canton che si sono fatte iniziatrici di questa grossa battaglia e vorrei aggiungere l'espressione di una veramente profonda riconoscenza al Presidente Zoli, che ha fatto con saggezza altissima da giudice conciliatore.

CEMMI. Il primo comma dell'articolo 5 rinvia l'entrata in vigore dell'articolo 2, ma non anche dell'articolo 3, che dice: « Nei casi di

cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita ».

Io già mi rendo conto del grave inconveniente che sorgerà nella compilazione degli atti notarili, se già da oggi i notai debbono cominciare a mettere luogo e data di nascita, perchè molte persone non ricordano quando son nate. Quando noi notai dobbiamo fare, ad esempio, gli atti di costituzione di una cooperativa o di un consorzio, dobbiamo rifiutare tutti coloro che non rammentano la propria data di nascita?

PRESIDENTE, *relatore*. In ogni caso, se vogliamo che entri un giorno in vigore l'articolo 2, è chiaro che dobbiamo preparare il terreno attraverso l'articolo 3.

CEMMI. Comunque dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

(È approvato).

## Art. 3.

Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

(È approvato).

L'articolo 4 del testo della Camera riproduce integralmente l'articolo 5 da noi in precedenza approvato; pertanto esso non sarà messo in votazione.

Ne do comunque lettura:

## Art. 4.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

« L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

Infine do lettura dell'articolo 5:

## Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Tutti i rimanenti articoli del precedente testo del Senato sono stati soppressi dalla Camera.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.